

Settore: SC
Proponente: 16.A
Proposta: 2016/432

del 24/10/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1490

del 24/10/2016

**SERVIZI ALLA CITTA'
SERVIZI AI CITTADINI**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA
FOSCATO N. 2, 1° P., INT. 2 - OSPITALITA' NON AUTORIZZATA -
DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

IL DIRIGENTE

premesso che:

- l'inquilina - le cui generalità sono indicate nell'ALLEGATO A al presente atto - è assegnataria dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sito a R.E. in Via Foscatò n. 2, 1° p., int. 2;
- il 5 giugno 2015 dichiarava, a favore del convivente *more uxorio* - le cui generalità pure sono indicate nell'ALLEGATO A - un'ospitalità temporanea per un anno, ai sensi del vigente regolamento comunale per le ospitalità negli alloggi di ERP (delib. consiliare n. 5936/88 del 14-05-2012, all. D, art. 7);
- alla scadenza di tale ospitalità si constatava che l'ospite era ancora anagraficamente presente all'indirizzo dell'alloggio di ERP; pertanto, in assenza di rinnovo spontaneo della dichiarazione di ospitalità temporanea, l'Uff. Casa, con nota racc. n. 187 del 14/6 u.s., provvedeva a sollecitare in tal senso l'inquilina, assegnandole il termine di 30 gg. dal ricevimento per ottemperare, ammonendola che l'omesso rinnovo configura una "grave violazione del regolamento d'uso degli alloggi" (delib. cit., all. D, art. 1, 5° comma) e invitandola a documentare l'avvenuto rinnovo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) – essendo l'ultima scaduta il 15/1 u.s. - nonché l'avvenuto pagamento delle mensilità insolte, oppure l'avvenuta concessione, da parte dell'ente gestore, di un recupero rateizzato dell'insoluto, ciò essendo una condizione per assentire la dichiarazione di ospitalità (delib. cit., all. D, art. 8, 1° comma);

considerato che:

- la notifica della nota di sollecito ("avvio del procedimento") veniva espletata mediante messo comunale, ma risultava vana. per irreperibilità della destinataria, per cui l'atto veniva depositato per un mese presso la Casa comunale, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
- il mese di deposito spirava il 24/9 u.s., per cui il termine di 30 gg. intimato per integrare il contraddittorio restava fissato al 24/10 u.s.: entro tale scadenza, la dichiarazione di ospitalità non è stata rinnovata, l'insoluto verso l'ACER è aumentato ad € 927,05 e non ne è stato richiesto un recupero a rate all'ente gestore; la DSU relativa ai redditi 2014 non è stata presentata, e l'ospite risulta sempre anagraficamente presente presso l'alloggio pubblico: pertanto, l'ufficio ritiene raggiunto l'"accertamento dei fatti" in ordine alla violazione del cit. regolamento comunale e della sottoindicata legge regionale sull'ERP;

vista la l. Reg. E.-R. 8 agosto 2001 n. 24 e succ. modif. e integr., ed in particolare l'art. 30 comma 1, lett. b); visto il più volte citato regolamento comunale sulle ospitalità, di cui si richiama qui, in particolare l'art. 1, 5° comma: "La permanenza di un soggetto presso l'alloggio, che si protragga per più di tre mesi e che non sia stata autorizzata ai sensi del presente regolamento, si configura come grave violazione del regolamento d'uso degli alloggi; l'avvenuta iscrizione anagrafica di un soggetto all'indirizzo dell'assegnatario non implica il superamento delle prescrizioni di cui al presente regolamento",

d i c h i a r a

l'inquilina decaduta dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito a R.E. in Via Foscatò n. 2, 1° p., int. 2;

o r d i n a

all'inquilina, nonché a chiunque altro lo occupi, il rilascio immediato dell'alloggio, libero da persone e cose, mediante riconsegna delle chiavi all'ACER;

f a p r e s e n t e

all'inquilina, nonché a chiunque altro occupi l'alloggio, che:

- ☐ il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'inquilina e di chiunque occupi l'alloggio, ha natura definitiva e non è soggetto a proroghe;
- ☐ a partire dalla data di emissione del presente provvedimento - ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 comma 3 e dell'art. 35 comma 2 della l.r. succitata - è dovuto all'ACER di R.E. il pagamento del canone di locazione maggiorato, il cui importo sarà successivamente comunicato a cura dell'ente gestore stesso;
- ☐ ai sensi del regolamento comunale sull'ERP (delib. consiliare n. 9568/186 del 07.11.2011 – art. 17, 2° comma), l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa – su istanza dell'interessata e **limitatamente all'effetto del rilascio** – qualora nel nucleo siano presenti persone con gravi disagi socio-sanitari, attestati dal Servizio Sociale;
- ☐ contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.